

SABAP FI, VI, P
P2517946 dell'11/2/2018
CL-28-25.00/21

PROTOCOLLO D'INTESA

“COMPLESSO CULTURALE DELLA PIEVE DI SAN MICHELE ARCANGELO A CARMIGNANO (PO). PROGETTO PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE”

Il giorno 27 del mese di settembre nell'anno 2018, fra:

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, di seguito nel presente Protocollo detta **Soprintendenza**, rappresentata dal Soprintendente, Dott. Andrea Pessina;
- la Diocesi di Pistoia, di seguito nel presente Protocollo detta **Diocesi**, rappresentata dal Vescovo, Mons. Fausto Tardelli;
- la Parrocchia di San Michele Arcangelo in Carmignano, di seguito nel presente Protocollo detta **Parrocchia**, rappresentata dal parroco e legale rappresentante don Elia Matija;
- il Comune di Carmignano, di seguito nel presente Protocollo detto **Comune**, rappresentato dal Sindaco, Dott. Edoardo Prestanti;

premessi che

1. il complesso culturale della Pieve di San Michele Arcangelo a Carmignano, costituito dalla chiesa, dalla sagrestia, dalla porzione ex conventuale con il chiostro, dall'oratorio di San Sebastiano, dall'oratorio della compagnia del SS. Sacramento o di San Luca, dalla casa canonica, dal campanile e dalle aree di pertinenza, per le sue caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali rappresenta un valore identitario di assoluta rilevanza del sistema dei beni culturali e del paesaggio del Comune di Carmignano, del territorio del Montalbano e della Provincia di Prato, nonché luogo di culto di antica fondazione e tuttora rilevante riferimento per la comunità locale, per quella scientifica e per il turismo;
2. appare necessario promuovere azioni coordinate tese a garantire la tutela, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del complesso ecclesiastico della Pieve di San Michele Arcangelo, segnato da consistenti dissesti strutturali e da recenti crolli;
3. per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente è indispensabile procedere alla definizione di un programma che preveda la progettazione e l'esecuzione degli interventi necessari alla ricostruzione delle porzioni crollate, ai consolidamenti, ai restauri e alle riqualificazioni, compatibili con le finalità di salvaguardia del complesso monumentale e delle funzioni liturgico pastorali sue proprie;
4. la complessità e l'articolazione del programma sopra indicato presuppongono la convergenza di intenti e di azioni della **Diocesi**, della **Parrocchia**, della **Soprintendenza** e del **Comune**, quali soggetti responsabili della tutela, conservazione, protezione e valorizzazione del complesso culturale;

premessi inoltre che

5. il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ss.mm.ii.) specifica che la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione, e che l'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso procedimenti volti a confermare e regolare i diritti e i comportamenti inerenti al patrimonio culturale;

6. lo stesso Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede che la conservazione del patrimonio culturale sia assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;
7. l'Intesa fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza Episcopale Italiana del 2005 relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche specifica che la sicurezza dei beni culturali riveste primaria importanza e che, a tal fine, il Ministero e la C.E.I. assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto;
8. la stessa Intesa afferma che gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa statale vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastiche, oltre che eventualmente di altri soggetti.
9. la Regione Toscana (cfr. L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") prevede forme di cooperazione strutturali e funzionali tra lo Stato, gli enti locali e i soggetti privati, comprese le persone giuridiche private senza fine di lucro, in materia di valorizzazione dei beni culturali e, quindi, favorisce il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche di governo del territorio;
10. la stessa Regione (cfr. L.R. 25 febbraio 2010, n. 21), inoltre, riconosce il contributo di conoscenze tecniche, di esperienze, di risorse economiche ed organizzative che i privati, singoli o associati con o senza scopo di lucro, possono apportare all'intervento pubblico per i beni culturali, e ne valorizza l'iniziativa e l'attività.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2

Le parti convengono sulla necessità di studiare adeguatamente il complesso monumentale della Pieve di San Michele Arcangelo, al fine di definire una programmazione delle misure di salvaguardia e degli interventi indispensabili al recupero funzionale e alla valorizzazione del medesimo complesso.

Art. 3

Le parti convengono sulla necessità di predisporre il programma degli interventi di conservazione relativi al complesso della Pieve di San Michele Arcangelo e il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi da effettuarsi, finalizzati a ricostruire le porzioni crollate, a evitare l'ulteriore degrado del bene e alla riqualificazione architettonica, tenendo in considerazione i contenuti del preliminare progetto generale di fattibilità tecnica ed economica di consolidamento e restauro, quale ambito d'inquadramento complessivo degli interventi.

Art. 4

La **Soprintendenza** collabora attivamente con la **Diocesi**, la **Parrocchia** e il **Comune**, al fine di predisporre il piano degli interventi.

Art. 5

Le parti convengono che in caso di risorse disponibili per l'attuazione degli interventi sul complesso parrocchiale, indipendentemente dalla loro provenienza, sarà predisposto uno specifico atto di condivisione della programmazione delle fasi attuative.

CEM
E
H

Art. 6


Le parti convengono che in caso di risorse presenti nella disponibilità della **Diocesi**, della **Parrocchia**, della **Soprintendenza** e del **Comune**, per l'attuazione degli interventi necessari sul complesso parrocchiale anche con finalità culturali, la stessa **Soprintendenza** e, se necessario, il **Comune** e la **Parrocchia** metteranno a disposizione le proprie professionalità tecniche ed amministrative, nell'ambito delle competenze istituzionali, per le redazioni progettuali, gestione e direzione dei lavori, tenendo conto degli aspetti prioritari correlati alla ricostruzione della porzione interessata dai recenti crolli.

Art. 7


I sottoscrittori si riservano di apportare in ogni momento eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa e di stipulare un eventuale accordo programmatico, quale specifico atto di condivisione delle fasi attuative, qualora si registrassero i presupposti tecnici, amministrativi ed economici, tenendo in conto il possibile coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati.

Letto, approvato e sottoscritto


Il Soprintendente



Il Vescovo di Pistoia



Il Parroco



PARROCCHIA S. MICHELE ARCAV' E' O
P.za San Michele e Francesco, 1
59015 CARMIGNANO (PO)

Il Sindaco



